



COMUNE DI OTTATI

Provincia di Salerno

Via XXIV maggio, 53 – C.A.P. 84020 Tel. e Fax: 0828 966002 – 966244 C.F 00547700658
Sito Web : www.comuneottati.net E-mail : comuneottati@tin.it

COPIA VERBALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

| | |
|-----------------------|--|
| N. 04 | OGGETTO: Ricorsi avverso Ordinanze Ingiunzioni di pagamento nn. 1/09, 2/09, 3/09 e 4/09: Costituzione in giudizio. Individuazione legale di fiducia. Autorizzazione al Giudizio. |
| Data | |
| 24 Giugno 2009 | |

L'anno duemilanove il giorno ventiquattro del mese di **Giugno** alle ore **09,00** nella Sede Municipale, in **OTTATI**, a seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nella persona dei signori:

| Generalità | | Carica | Pres. | Ass. |
|--------------|-----------|-----------|-------|------|
| dr. Serafino | PUGLIESE | Sindaco | X | |
| Alessandro | CAPOZZOLI | Assessore | X | |
| dr. Pasquale | MARINO | Assessore | | X |
| Aldo | DODDATO | Assessore | X | |
| Daniele | MONACO | Assessore | X | |
| Totale | | | 4 | 1 |

Fra gli assenti sono giustificati i signori
Pasquale MARINO

Assume la Presidenza il **dr. Serafino PUGLIESE**, in qualità di **Sindaco pro-tempore** del Comune di **OTTATI**, che accertata l'esistenza del numero legale, sottopone all'esame ed alla discussione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione in argomento.

Assiste alla Seduta il Segretario Comunale Capo **dr. Giovanni AMENDOLA**

..... in continuazione di seduta

La Giunta Municipale

VISTO i ricorsi avverso ordinanze di ingiunzioni di pagamento di somme a titolo di sanzioni amministrative, emesse dal Sindaco pro-tempore, di seguito specificati:

| ricorrente | Oggetto del ricorso | Giudice adito | Prot. e data di notifica |
|--|--|--|--------------------------|
| BAMONTE Antonio Rappresentato e difeso dall'avv. Francesco TIERNO, di Salerno | Ricorso avverso Ordinanza Ingiunzione di pagamento n. 1 del 20/01/2009 | Giudice di Pace Sant'Angelo a Fasanello | 1794 12 maggio 2009 |
| " | Ricorso avverso Ordinanza Ingiunzione di pagamento n. 2 del 20/01/2009 | Tribunale di Salerno, Sez. di Eboli | 1649 30 aprile 2009 |
| " | Ricorso avverso Ordinanza Ingiunzione di pagamento n. 3 del 20/01/2009 | " | 1650 30 aprile 2009 |
| " | Ricorso avverso Ordinanza Ingiunzione di pagamento n. 4 del 20/01/2009 | " | 1788 12 maggio 2009 |

VISTO che i ricorsi si riferiscono ad Ordinanze Ingiunzioni di pagamento emesse dal Sindaco pro-tempore sulla base dei seguenti specifici rapporti dell'ASL SA/3 resi ai sensi della legge 689/91, art. 17:

| organo accertatore | prot e data di acquisizione | Importo sanzione | Violazione contestata | Ordinanza Ingiunzione prodotta |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|--|--------------------------------|
| Corpo Forestale dello Stato di Ottati | 1281 10/10/2008 | € 1.200,00 | Violazione norme relative al Regolamento di Registraz. Animale | n. 1 del 20/01/2009 |
| " | 1800 8/11/2008 | € 9.500,00 | " | n. 2 del 20/01/2009 |
| " | 4385 17/10/2008 | € 4.000,00 | Violazione norme relative al Regolamento di Anagrafe Bovina | n. 3 del 20/01/2009 |
| " | 4384 17/10/2008 | € 600,00 | " | n. 4 del 20/01/2009 |

TENUTO CONTO che, sulla scorta degli atti d'ufficio, la pretesa del ricorrente non appare fondata;

ATTESO che l'intervento del Comune è ascrivibile alle competenze proprie del Sindaco in materia di tutela della salute pubblica (materie di interesse statale);

RITENUTO, a questo punto:

- di costituire in giudizio il Comune di OTTATI;
- di autorizzare il Sindaco pro-tempore a stare in giudizio, per la difesa delle ragioni e degli interessi del Comune e della collettività;
- di individuare il legale di fiducia dell'Ente con il compito di difendere le ragioni del Comune;

RITENUTO doveroso dovere tutelare l'interesse e far valere le ragioni dell'Ente, espone negli atti presupposti, e la legittimità degli atti adottati e dei comportamenti amministrativi tenuti proponendo la costituzione in giudizio del Comune;

RITENUTO, di procedere, pertanto, alla individuazione del legale di fiducia nella persona dell'avv. **Raffaella MARINO**, con studio in Ottati, alla via Pasquale Aquaro, n. 3, che, interpellata, ha dato la sua disponibilità, conferendo alla medesima il più ampio mandato di rappresentanza e difesa, nella presente procedura ed atti consequenziali, compresa quella di transigere e desistere sia per il presente ricorso, sia per ogni altro atto del procedimento;

RITENUTO, pertanto, demandare al responsabile del contenzioso rag. Raffaele FASANO l'assunzione dell'impegno di spesa nell'importo presunto di 1.500,00 a carico dell'intervento 1.01.08.03-1 del bilancio del corrente E.F. per l'onorario spettante, calcolato

secondo le tariffe professionali e le disponibilità di bilancio, con riserva di segnalare la necessità di integrazione dell'importo complessivo stanziato in caso di insufficienza dell'importo impegnato;

VISTO il D.L.vo 18.08.2002, n. 267;

VISTO il regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ALL'UNANIMITÀ dei voti resi nelle forme di legge dai convenuti;

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale si intende integralmente riportata e trascritta;
2. di costituire il Comune di OTTATI nei giudizi introdotti dal sig. BAMONTE Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco TIERNO, di Salerno, con i ricorsi analiticamente descritti in narrativa;
3. in relazione a quanto stabilito al punto 2), di individuare - quale legale di fiducia - dell'avv. **Raffaella MARINO**, con studio in Ottati, alla via Pasquale Aquaro, n. 3, dando mandato al predetto di difendere le ragioni e gli interessi dell'Ente, conferendo allo stesso il più ampio mandato di rappresentanza e difesa, nella presente procedura ed atti consequenziali, compresa quella di transigere e desistere sia per il presente ricorso, sia per ogni altro atto del procedimento;
4. di dare atto che il Sindaco è autorizzato a sottoscrivere tutti gli atti relativi al conferimento del mandato "ad litem";
5. di autorizzare il Sindaco pro-tempore a stare in giudizio;
6. di dare atto che i rapporti professionali conseguenti il presente incarico tra questo Comune e l' avv. **Raffaella MARINO**, con studio in Ottati, alla via Pasquale Aquaro, n. 3, saranno regolati dall'apposito disciplinare da firmarsi in separata sede, allegato al presente provvedimento, che qui pure si approva;
7. di demandare al responsabile del contenzioso rag. Raffaele FASANO l'assunzione dell'impegno di spesa, per l'onorario da riconoscersi al legale secondo le tariffe professionali, quantificato complessivamente nella somma presunta di € 1500,00, iva e CAP inclusi, a valere sull' intervento 1.01.08.03-1 del bilancio di previsione 2009;
8. di autorizzare il Responsabile del contenzioso rag. Raffaele FASANO, di provvedere, con proprie e successive determine, ad integrare l'impegno di spesa secondo le specifiche delle competenze che verranno formalizzate dal predetto professionista, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
9. di trasmettere copia del presente atto deliberativo:
 - all'albo pretorio;
 - al responsabile del servizio Contenzioso e Finanziario rag. Raffaele FASANO;
 - ai Capigruppo Consiliari;
 - all'avv. Raffaella MARINO, con studio in Ottati, alla via Pasquale Aquaro, n. 3;
10. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione unanime.



COMUNE DI OTTATI

Provincia di Salerno

Via XXIV maggio, 53 – C.A.P. 84020 Tel. e Fax: 0828 966002 – 966244 C.F. 00547700658
Sito Web : www.comuneottati.net E-mail : comuneottati@tin.it

OGGETTO:

Disciplinare di consulenza per la costituzione o resistenza in giudizio.

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del servizio contenzioso del Comune di OTTATI, in esecuzione del disposto della deliberazione della Giunta comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, ed in nome e per conto dell'Ente per cui agisce e di cui è legale rappresentante ai sensi di legge,

Conferisce Incarico Professionale

All'Avvocato (in seguito, per brevità chiamato incaricato), C.F., Partita I.V.A. residente in Via, n., iscritto nell'Albo degli Avvocati del foro di, che agli effetti tutti del presente contratto elegge domicilio presso questo Comune ed ivi nell'Ufficio Segreteria.

L'Avvocato, ricevuta e letta copia del provvedimento d'incarico, dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune, e delle clausole di seguito elencate:

1. L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il Comune di OTTATI - convenuto - contrapposto al sig. Antonio BAMONTE – ricorrente - (rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Tierno, domiciliato in Salerno alla Via L. Guercio, n. 353) per ricorsi avverso Ordinanze Ingiunzioni di Pagamento nn. 1, al Giudice di Pace di Santangelo a Fasanella, e 2, 3 e 4, inoltrati al Tribunale di Salerno Sez. di Eboli ritualmente notificati al Comune di Ottati, in persona del Sindaco pro-tempore.

A tal fine, il Sindaco rilascerà apposita e formale procura.

L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione;

2. L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di

sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

3. La facoltà di transigere resta riservata all'amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'amministrazione.
4. L'avvocato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità;
5. L'avvocato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto 4. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 4;
6. Per il sostegno alle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di € **1.500,00** (euro mille/00) a titolo di acconto, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.
7. ~~Saranno rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (corrispondenza, bolli, scritturazione, copie documenti, atti processuali, scritti difensivi etc.);~~
8. Gli onorari ed i diritti non potranno essere superiori alle vigenti tariffe forensi minime, ora quelle previste dal D.M. n. 95 dell'8 Aprile 2004, n. 127, in vigore dal 2 Giugno 2004 (S.O. G.U. n. 115 del 18 Maggio 2004). L'onorario complessivo nella fattispecie è stimato: nella misura dei **minimi tariffari** previsti in relazione al valore della controversia, al momento non quantificabile.

Le spese generali saranno rimborsate forfettariamente in ragione del 12,5% dell'importo degli onorari.

Il pagamento dell'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese per gli affari e le cause trattate fuori dal domicilio professionale, avverrà nel limite del 0,5 % (massimo 10% degli onorari). Le trasferte dovranno essere certificate dall'attività legale svolta (udienze, deposito atti, camere consiglio etc...).

La data di riferimento per la presentazione della parcella è comunque compresa entro il termine stabilito nel primo periodo del successivo punto 10. Il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito in € **3000,00** (euro tremila/00), tenuto conto dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalla parti. Tale valore è da ritenersi provvisorio in attesa di conoscere quello effettivo scaturente dall'esito del giudizio. Su tale importo saranno calcolati gli onorari professionali.

9. Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere la vidimazione della parcella, con allegato il presente disciplinare, al Consiglio dell'Ordine a cura e spese dell'avvocato incaricato se l'ammontare della stessa superi l'importo di € **3000,00** (euro tremila/00) al netto dell'IVA e del contributo CPA 2%.
10. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza - in quanto trattasi di spese non altrimenti prevedibili e quindi dalla complessa gestione contabile - la presentazione della parcella congruamente vidimata ai sensi del precedente punto 8 deve avvenire entro 45 giorni dalla conclusione dell'incarico. Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 c.c. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.
11. Per poter procedere alla liquidazione la parcella dovrà essere emessa e presentata la fattura valida ai fini fiscali. La liquidazione sarà disposta entro 60 giorni dalla ricezione della fattura al protocollo comunale. Trascorso vanamente tale termine si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1224 del c.c.. Resta comunque salvo quanto previsto per la fattispecie di cui al successivo punto 12.
12. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza - in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Amministrazione - il professionista non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere. Ai soli fini dell'accertamento di quali siano le tariffe professionali vigenti ai sensi del precedente punto 7, resta comunque fermo il termine di 45 giorni da computarsi ai sensi del disposto del precedente punto 9.

13. L'amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
14. L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.
15. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente, l'incaricato dovrà in ogni caso eccipire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti. Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, dovrà essere previamente approvata dall'amministrazione comunale.
16. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
17. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati, al tariffario forense approvato con la deliberazione n. 19/07 adottata dalla Giunta Comunale. In caso di incertezza interpretativa ed applicativa, si applica la condizione più favorevole per il Comune.
18. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, a cura e spese delle parti interessate.

Per l'Amministrazione

l'Avvocato Incaricato

Pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnico/contabile sulla proposta di deliberazione oggetto del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali approvato con D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

| PARERE di REGOLARITA' TECNICA | PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Il Responsabile del Servizio | Il Responsabile del Servizio |
| f.to rag. Raffaele FASANO | f.to rag. Raffaele FASANO |

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
Il Presidente **Il Segretario Comunale**
- f.to dr. Serafino PUGLIESE- - f.to AMENDOLA dr. Giovanni -

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune (n. 156) per quindici giorni consecutivi a partire da oggi 10 LUG 2009 e che gli estremi della medesima sono contenuti in elenco, di pari data trasmesso contestualmente ai capigruppo consiliari con nota prot. 2572 (art. 125 del T.U. Enti approvato con D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e ss. mm. ed ii.)

OTTATI, li 10 LUG 2009

Il Segretario Comunale
- f.to AMENDOLA dr. Giovanni

Esecutività

La presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. Enti Locali approvato con D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ed ii.

OTTATI, li

Il Segretario Comunale
- AMENDOLA dr. Giovanni -

È divenuta esecutiva in data _____ essendo trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del T.U. Enti Locali approvato con D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. ed ii.

OTTATI, li

Il Segretario Comunale
- AMENDOLA dr. Giovanni -

Per copia conforme all'originale.

OTTATI, li

Il Segretario Comunale
- AMENDOLA dr. Giovanni -